



**REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE PER LA LEGITTIMAZIONE AL BENEFICIO DEL
VOTO MAGGIORATO DI HERA S.P.A.**

Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. in data 13 maggio 2015 ed aggiornato dal
Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2019

1. PREMESSA

- 1.1 Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina, in attuazione di quanto previsto dalla normativa applicabile e dallo Statuto Sociale di Hera S.p.A. (“**Hera**” o la “**Società**”), l’elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato (l’ “**Elenco**”).
- 1.2 Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Hera nella riunione del 13 maggio 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Hera ha nominato Computershare S.p.A. quale soggetto incaricato della gestione dell’Elenco e, definendo i criteri e le modalità di tenuta dell’Elenco medesimo nel rispetto della disciplina applicabile.
- 1.3 Per tutto ciò che concerne l’introduzione del voto maggiorato che non sia contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento al D.Lgs 58/1998 e ss.mm. (il “**TUF**”), alla Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e ss.mm., al Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d’Italia, del 13 agosto 2018. (il “**Provvedimento Post Trading**”) e allo Statuto della Società.

2. LEGITTIMAZIONE ALLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

- 2.1 È legittimato a richiedere l’iscrizione nell’Elenco il soggetto che sia titolare di un diritto reale legittimante piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto.

3. MODALITÀ PER RICHIEDERE L’ISCRIZIONE

- 3.1 Il soggetto legittimato che, in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto), intenda iscriversi nell’Elenco al fine di ottenere la maggiorazione del voto ai sensi dell’art. 127-*quinquies* del TUF e dell’art. 6.4 dello Statuto Sociale sono tenuti ad avanzare apposita richiesta, per il tramite dell’intermediario depositario, in conformità all’art. 44 del Provvedimento Post Trading.

In tal senso, il soggetto legittimato è tenuto a:

- indicare all’intermediario presso cui intrattiene il conto titoli nel quale sono registrate le azioni Hera, il numero delle azioni che intende iscrivere nell’Elenco;
- far pervenire a Hera tramite l’intermediario, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo heraspa@pec.gruppohera.it e a hera@pecserviziotitoli.it, il relativo modulo di richiesta, debitamente compilato e sottoscritto. Nel modulo di richiesta è necessario specificare il numero di azioni per le quali viene chiesta l’iscrizione. Ogni soggetto legittimato può, in qualunque tempo, mediante apposita richiesta, indicare ulteriori azioni per le quali richieda l’iscrizione nell’Elenco.

Il modulo di richiesta prevede la dichiarazione del richiedente che: (a) ove persona fisica: (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l’impegno di comunicare a Hera l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di 5 giorni di mercato aperto dalla data della perdita e, comunque, entro la record date se precedente; (b) ove persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto e, ove applicabile, indiretto) di terzi ed i dati identificativi dell’eventuale controllante, nonché (iii) di assumere l’impegno di comunicare alla Società l’eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di 5 giorni di mercato

aperto dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo e, comunque, entro la record date se precedente;

L'Intermediario inoltra il modulo di richiesta a Hera accompagnata da apposita comunicazione prevista dall'art. 44, comma 2 del Provvedimento Post Trading attestante il possesso azionario, contenente clausola "fino a revoca" e le informazioni di cui all'art. 41, comma 2, del Provvedimento Post Trading, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo hera@pecserviziotitoli.it.

Fac-simile del Modulo di richiesta è allegato al Regolamento.

3.2 Non verranno accettate richieste di iscrizione nell'Elenco pervenute direttamente dagli azionisti o con modalità diverse rispetto a quella sopra indicate salvo che i richiedenti abbiano un rapporto di deposito azioni direttamente con la stessa Hera, nel qual caso la richiesta di iscrizione deve essere presentata alla Società, ai seguenti indirizzi: heraspa@pec.gruppohera.it e hera@pecserviziotitoli.it.

3.3 Hera provvederà a confermare all'Intermediario, dal quale è pervenuta la suddetta comunicazione, l'avvenuta iscrizione del soggetto legittimato nell'Elenco.

4. ISCRIZIONE NELL'ELENCO E DECORRENZA DEI TRIMESTRI

4.1 Le iscrizioni e l'aggiornamento dell'Elenco sono effettuate secondo la seguente periodicità trimestrale: 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre di ciascun applicabile anno (i "Trimestri di Riferimento").

4.2 Sebbene anteriormente ricevute, le richieste di iscrizione e di aggiornamento, a fronte dell'intervenuta iscrizione e aggiornamento dell'Elenco, produrranno effetto solo dal primo giorno del Trimestre di Riferimento immediatamente successivo a quello in cui sono pervenute.

4.3 L'azionista iscritto nell'Elenco acconsente che l'Intermediario segnali ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto sociale di Hera i presupposti per la maggioranza del voto o incida sulla titolarità della stessa.

4.4 La costituzione di pegno, con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante, non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto maggiorato.

4.5 Hera provvederà a confermare all'Intermediario, dal quale è pervenuta la comunicazione, l'avvenuta iscrizione del soggetto legittimato.

5. MATURAZIONE DEL VOTO MAGGIORATO

5.1 Il voto maggiorato matura decorsi 24 mesi dall'efficacia dell'iscrizione nell'Elenco con il permanere continuativo dell'iscrizione nell'Elenco per tale periodo.

6. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO, RINUNCIA AL VOTO MAGGIORATO O VENDITA DELLE AZIONI

6.1 Il soggetto che sia iscritto nell'Elenco ha diritto di chiedere in ogni tempo, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, per il tramite dell'Intermediario, la cancellazione, totale o parziale con conseguente automatica perdita, totale o parziale, della legittimazione al beneficio del voto maggiorato.

6.2 Colui al quale spetta il diritto di voto maggiorato può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta inviata alla Società, per il tramite dell'Intermediario, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

6.3 La cancellazione, totale o parziale, dall'Elenco e/o la rinuncia, in tutto o in parte, al diritto di voto maggiorato, saranno efficaci a decorrere dalla ricezione da parte della Società della

relativa comunicazione scritta, da trasmettersi, per il tramite dell'Intermediario, al Consiglio di Amministrazione presso la sede legale.

- 6.4** La cessione delle azioni o del relativo diritto reale legittimante a titolo oneroso o gratuito ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, del TUF, comporta la perdita della maggiorazione del voto. La cessione diretta o indiretta delle azioni o del relativo diritto reale legittimante non rileverà ai fini della perdita della maggiorazione del voto (o dell'anzianità d'iscrizione nell'Elenco) in assenza di cambio di controllo e, pertanto, non rileverà ogni volta che la cessione sia effettuata a favore di una persona giuridica o di un ente, anche privo di personalità giuridica, soggetto al controllo, diretto o indiretto, del medesimo soggetto controllante, direttamente o indirettamente, il cedente.
- 6.5** Salvo quanto sopra indicato al paragrafo 4.4 del Regolamento, l'esecuzione del trasferimento del diritto reale legittimante, a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito, diretto o indiretto), determina la cancellazione dell'iscrizione nell'Elenco.

7. PUBBLICITÀ

- 7.1** Il Regolamento viene pubblicato sul sito internet della Società.
- 7.2** Le modifiche e le integrazioni del Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Hera e rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet di Hera.
- 7.3** Hera rende noti, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, i nominativi degli azionisti titolari di partecipazioni superiori alla soglia indicata dall'art. 120, comma 2, del TUF, iscritti nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni e della data di iscrizione, unitamente a tutte le altre informazioni richieste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

